

1

3/10/10
N. 987
220/09

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI MODENA-SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

All'udienza del 26.1.2010 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa da:

AV *.....* rappresentato e difeso in forza di procura speciale in ricorso dagli
e domiciliato ex lege presso la cancelleria

parte ricorrente

CONTRO

..... spa, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce alla copia
notificata del ricorso dall'Avv. *.....*, dall'Avv. *.....* e dall'Avv. *.....*
..... e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata

parte convenuta

Conclusioni di parte ricorrente:

dichiararsi nulla la sanzione con condanna alla restituzione del trattenuto, oltre accessori, spese rifuse

Conclusioni di parte convenuta costituita:

respingersi le domande o in subordine ridursi la sanzione, spese rifuse

FATTO E DIRITTO, (ex art 132 cpc nuovo testo).

Lo spegnimento e' incontestato.

Incontestata e' la "procedura aziendale", di cui al doc. n. 8 di parte convenuta, alla stregua della quale sono precluse iniziative individuali ed occorre adire la via gerarchica.

Il diritto oggettivo ratione temporis vigente, (d.lgs. n. 828/84, ma l'attuale t.u. non e'

ne discosta), nelle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza contempla poteri di segnalazione e non di diretto intervento, v.art.19 ed ora art.50 t.u.

Non e' allegata la sussistenza di una situazione di gravita'tale da legittimare procedure extra ordinem, alla stregua del brocardo necessitas legem non habet.

Il contestato inadempimento, pertanto, ad avviso del Tribunale, sussiste.

Tuttavia in base ai profili soggettivi della condotta in relazione alla funzione di r.i.s. la sanzione appare eccessiva e , come in via gradata dalla convenuta richiesto, v. Cass. n. 8910/07, deve essere ridotta come in calce, con conseguente pronuncia restitutoria in punto alla maggiore somma trattenuta.

Le prove costituite proposte dalle parti, per quanto sopra, devono ritenersi inutili

Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza ed alla peculiarita' della fattispecie

PQM

definitivamente pronunciando,ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta, dichiara illegittima la sanzione de qua , la riduce in quella pari a quattro ore di multa e condanna parte convenuta alla restituzione della maggiore trattenuta effettuata, oltre gli accessori di cui all'art.429 cpo dal dovuto al saldo

Compensa le spese del giudizio.

Modena, 26.1.2010

[Faint signature]
Avv. *[Faint name]*

Il G.D.L.
dott. *[Signature]*

